




# COMUNE DI PICO


(Provincia di Frosinone)



via G. Marconi, C.A.P. 03020 C.F. 81003670601 P.IVA 01662700606 ☎ 0776 544012 📠 0776 543034  
www.comunedipico.it - comunedipico@libero.it - tecnicopico@pec.comunedipico.it - protocollo@pec.comunedipico.it c/c n° 11994035



**PROVVEDIMENTO N. 12/2024**  
(Registro Ufficio Urbanistica)



**ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE E DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 01122/2024 REG.PROV.COLL. N.10765/2021 REG.RIC.**

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 01122TECNICO COMUNALE

**PREMESSO** che con Sentenza del Consiglio di Stato n.01122/2024 reg.prov.coll., pubblicata il 02/02/2024 si è risolto a favore del Comune di Pico il contenzioso insorto per il diniego da parte del Comune di un ulteriore rinnovo della concessione per l'occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività di somministrazione mancato rinnovo;

**PRESO ATTO** che il chiosco oggetto della del presente provvedimento è di proprietà della Società CASAMICA S.r.l. con sede a Napoli alla via Francesco Giordani, n. 42, legale rappresentante Abatecola Erasmo Francesco, nato a Pico (FR) il 01/11/1976, ivi residente in via Collicello, n.3, codice fiscale **BTCCRSM76A01G592S**;

**VISTA** la consistenza in essere dell'esistente chiosco, la cui ubicazione crea una copertura visiva al Castello Farnese, bene di proprietà comunale di interesse monumentale ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n. 42/2004;

**ACCERTATO** che la Società CASAMICA S.r.l. ha rinunciato all'appello, con conseguente dichiarazione d'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), Codice procedura amministrativa;

**RAVVISATO** la necessità di provvedere, in ogni caso, alla rimozione del manufatto (chiosco) posizionato nell'area antistante il castello Farnese;

**DATO ATTO** che il chiosco posizionato sul piazzale antistante il castello Farnese, è stato realizzato su terreno di proprietà del Comune di Pico;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 11/2023 del 14/06/2023 di nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pico;

**VISTO** il d.Lgs. n. 267 del 2000 e, in particolare, l'art.107, comma 3 lettera g) del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000 e s.m.i) il quale attribuisce ai dirigenti/responsabili di settore la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale"

**VISTO** il DPR. 380/01;

**VISTO** la LR n.15/2008;

**VISTI** gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune, con particolare riferimento al regolamento al Regolamento Edilizio;

**VISTO E CONSIDERATO** quanto sopra e ritenuto di dover provvedere in merito all'emanazione del provvedimento conclusivo;

### **ORDINA**

Al sig. Abatecola Erasmo Francesco, nato a Pico (FR) il 01/11/1976, ivi residente in via Collicello, n.3, codice fiscale **BTCCRSM76A01G592S**, in qualità di Amministratore della Società CASAMICA S.r.l. attuale proprietario del manufatto (chiosco), soggetti sotto indicati in qualità di proprietari o detentori di diritti reali o conduttori:

- 1) Ai sensi della Legge regionale n. 15 del 11/08/2008, per i motivi in premessa citati qui da intendersi reiterati, la demolizione del chiosco realizzato nel piazzale antistante il castello Farnese, sul terreno di proprietà del Comune di Pico, finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'intervento edilizio, **entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza**;

### **AVVERTE**

**CHE** decorso infruttuosamente il termine suindicato l'ordinanza sarà eseguita a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso ai sensi LR 15/2008;

**CHE** il presente procedimento sarà seguito dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale arch. Francesco Paolo Zannella;

**CHE** ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i., contro il presente atto è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199).

### **DISPONE**

1) **LA NOTIFICA** della presente ordinanza per ogni effetto di legge ai seguenti soggetti:

- Abatecola Erasmo Francesco, nato a Pico (FR) il 01/11/1976, ivi residente in via Collicello, n.3, codice fiscale **BTCCRSM76A01G592S**, in qualità di Amministratore della Società CASAMICA S.r.l.;

2) **LA TRASMISSIONE** della presente ordinanza al personale del settore Polizia Locale, incaricato della notifica e della vigilanza sull'esecuzione stessa;

3) **L'AFFISSIONE** all'Albo pretorio Comunale (Art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.20000 n. 267) e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);



Il Responsabile Dell'Ufficio Tecnico Comunale  
arch. Francesco Paolo Zannella